

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato e il contraente lo consente.

SEZIONE I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

DATI DELLA PERSONA

CARINI PAOLO, iscritto al RUI al numero E000057199 in data 19/01/2009

DATI DELLA SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE

COLOMBI ASSICURAZIONI SRL, iscritto al RUI al numero A000499000 in data 17/02/2022

Indirizzo sede operativa/legale VIA FRANCESCO CORSELLI 11 – 29122 PIACENZA

Recapito telefonico: 0523452390

E-mail: info@assicurazionicolombi.com

Pec: colombiassicurazionirsl@legalmail.it

indirizzo internet: www.colombi-assicurazioni.com

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS all'indirizzo: www.ivass.it

AUTORITÀ COMPETENTE ALLA VIGILANZA: IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, con sede in Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA.

SEZIONE II – Informazioni sul modello di distribuzione

a) Colombi Assicurazioni Srl, di seguito l'Intermediario, agisce in nome e per conto delle seguenti imprese di assicurazione per le quali distribuisce i prodotti:

- | | |
|--|--|
| ● AIG EUROPE S.A. | ● ALLIANZ DIRECT SOCIETÀ' PER AZIONI |
| ● ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC | ● ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG |
| ● ALLIANZ SOCIETÀ' PER AZIONI | ● AWP P&C S.A. |
| ● CHUBB EUROPEAN GROUP SE | ● GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETÀ' PER AZIONI |
| ● ITAS – ISTITUTO TRENINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETÀ' MUTUA DI ASSICURAZIONI | ● METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY |

b) L'Intermediario, in qualità di intermediario preponente, distribuisce i prodotti delle seguenti imprese di assicurazione in forza dei seguenti rapporti di collaborazione con altri intermediari, ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito nella legge n.221 del 17 dicembre 2012, in qualità di intermediari emittenti:

SEZIONE III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

L'Intermediario e la persona che entra in contatto con il Contraente non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.

Nessuna Compagnia detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale dell'Intermediario.

SEZIONE IV - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'Intermediario distribuisce i prodotti delle imprese assicurative indicate al punto a) della precedente Sezione II, in virtù di un obbligo contrattuale che non prevede diritti di esclusiva e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale.

SEZIONE V - Informazioni sulle remunerazioni

La natura del compenso percepito dall'Intermediario è costituita dalle provvigioni incluse nel premio pagato dal contraente.

La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze R.C.A., sul premio globale annuo R.C.A., è la seguente:

Compagnia	Settore I	Settore IV fino a 3,5 t	Settore IV oltre 3,5 t	Altri Settori
GROUPAMA	9,01%	7,52%	7,52%	7,52
ALLIANZ DIRECT SPA	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%
ALLIANZ SPA	10,00%	10,00%	10,00%	7,00%
ITAS	10,50%	8,50%	8,50%	10,50%

⁽¹⁾ Sono indicate le aliquote massime previste. L'aliquota di imposta potrebbe risultare variata in applicazione all'articolo 17 del D.Lgs. n. 68/2011

SEZIONE VI - Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso.

A titolo di versamento dei premi assicurativi, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronico, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Assicurazione della responsabilità civile dell'Intermediario

L'attività di intermediazione svolta dall'intermediario è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Reclami

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa cui il prodotto si riferisce all'indirizzo riportato nei DIP Aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto o all'intermediario e, in quest'ultimo caso, al seguente indirizzo:

Colombi Assicurazioni Srl
Via Corselli, 11
29122 Piacenza
PEC: colombiassicurazioni srl@legalmail.it

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa o dell'intermediario entro il termine di 45 giorni, il contraente può rivolgersi all'IVASS al seguente indirizzo:

IVASS, Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 Roma

allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa.

Arbitro Assicurativo

Il contraente ha la facoltà per il contraente di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

[Il contraente - oppure - può presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215]

Il contraente ha sempre la facoltà di avvalersi di altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nei DIP Aggiuntivi.

SEZIONE VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario, nei casi in cui il prodotto assicurativo preveda la compilazione di una dichiarazione o di un questionario medico sullo stato di salute, comunica al contraente che:

- a) è possibile esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Per i dettagli e le modalità di esercizio di tale diritto si rinvia a quanto contenuto nel DIP aggiuntivo del relativo prodotto;
- b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del soggetto assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.